



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2012/0260(COD)

9.10.2013

EMENDAMENTI

6 - 27

Progetto di parere
Mariya Gabriel
(PE516.973v02-00)

Modifica della direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele

Proposta di direttiva
(COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

AM\1005710IT.doc

PE521.509v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 6
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, nella causa C-44209⁸, il polline presente nel miele va considerato un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari⁹, nonché la relativa pubblicità.

La sentenza della Corte è basata sulla considerazione che secondo i fatti presentati l'esistenza del polline nel miele è dovuta principalmente alla centrifugazione effettuata dagli apicoltori ai fini della raccolta del miele. Tuttavia, il polline entra nell'alveare solo grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che l'apicoltore estragga o meno il miele mediante la centrifugazione. È quindi opportuno specificare, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati¹⁰ al polline geneticamente modificato presente nel miele, che il polline è una componente del miele, il quale è una sostanza naturale senza ingredienti, e non un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE. Pertanto, occorre modificare di conseguenza la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 concernente il miele¹¹.

Emendamento

(1) La direttiva 2001/110/CE definisce il miele come la sostanza dolce naturale prodotta dalle api. Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. La direttiva 2001/110/CE preserva il carattere naturale del miele limitando l'intervento umano che potrebbe alterare la composizione del miele. In particolare, la direttiva proibisce l'aggiunta di qualsivoglia ingrediente alimentare al miele, compresi gli additivi alimentari, e qualunque altra aggiunta che non sia di miele. Analogamente, la direttiva proibisce l'eliminazione di qualunque componente specifica del miele, incluso il polline, a meno che non sia inevitabile nel corso dell'estrazione di sostanze estranee. Tali requisiti sono conformi alla norma del Codex Alimentarius per il miele.

⁸ GU C 311 del 22.10.2011, pag. 7.

⁹ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

¹⁰ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

¹¹ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

Or. en

Emendamento 7

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, nella causa C-44209⁸, il polline **presente nel miele** va considerato un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari⁹, nonché la relativa pubblicità. La sentenza della Corte è basata sulla considerazione che secondo i fatti presentati l'esistenza del polline nel miele è dovuta principalmente alla centrifugazione effettuata dagli apicoltori ai fini della raccolta del miele. Tuttavia, il polline entra nell'alveare solo grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che l'apicoltore estragga o meno il miele mediante la centrifugazione. È quindi opportuno specificare, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati¹⁰ al polline geneticamente modificato presente nel**

Emendamento

(1) Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, nella causa C-44209⁸, il polline **proveniente da colture geneticamente modificate** va considerato un ingrediente **del miele, o degli integratori alimentari contenenti polline**, ai sensi **del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.**

miele, che il polline è una componente del miele, il quale è una sostanza naturale senza ingredienti, e non un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE. Pertanto, occorre modificare di conseguenza la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 concernente il miele¹¹.

⁸ GU C 311 del 22.10.2011, pag. 7.

⁸ GU C 311 del 22.10.2011, pag. 7.

⁹ *GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.*

¹⁰ *GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.*

¹¹ *GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.*

Or. en

Motivazione

Trasformazione della sentenza del 6 settembre 2011 della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 8 Britta Reimers

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il polline fa parte dei criteri di composizione del miele di cui alla direttiva 2001/110/CE. Le prove disponibili, inclusi i dati empirici e scientifici, confermano che le api da miele sono all'origine della presenza di polline nel miele. I granuli pollinici cadono nel nettare raccolto dalle api da miele. Il nettare raccolto nell'alveare e contenente granuli pollinici è trasformato in miele dalle api. Stando ai dati disponibili, il polline aggiuntivo nel miele può provenire dal polline sui peli delle api, dal polline nell'aria all'interno dell'alveare e dal polline immagazzinato dalle api in celle

che possono aprirsi durante l'estrazione del miele da parte degli operatori. Ne consegue che il polline entra nell'alveare grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che gli operatori estraggano o meno il miele. Inoltre, non vi è alcuna ulteriore aggiunta intenzionale di polline nel miele da parte degli operatori, dal momento che un'aggiunta siffatta è vietata dalla direttiva 2001/110/CE.

Or. en

Emendamento 9
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Dal momento che il miele è un prodotto naturale, è opportuno esonerarlo dal requisito di avere un elenco degli ingredienti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede la possibilità di esonerare alcuni prodotti, come i prodotti ortofrutticoli freschi e il formaggio, dal requisito di avere un elenco degli ingredienti. È opportuno aggiungere il miele all'elenco dei prodotti esonerati.

Emendamento 10
Britta Reimers

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

(1 quater) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori¹ definisce "ingrediente" qualunque sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Questa definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento. Tenendo conto del carattere naturale del miele, e in particolare dell'origine naturale della presenza di componenti specifiche del miele, incluso il polline, è necessario chiarire che il polline e qualsiasi altra componente specifica del miele non vanno considerati "ingredienti" del miele ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011.

¹ G U L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Or. en

Emendamento 11

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) A norma della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003, nel miele deve essere evitata la presenza involontaria di sostanze contenenti DNA geneticamente modificato e/o proteine geneticamente modificate.

Motivazione

Il considerando 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003 afferma che gli operatori dovrebbero evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. L'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE prevede misure per evitare la presenza involontaria di OGM, e la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza stipula che va garantita la libertà di scelta degli agricoltori di coltivare o meno colture geneticamente modificate. Tale libertà di scelta va applicata anche agli apicoltori.

Emendamento 12**Britta Reimers****Proposta di direttiva
Considerando 1 sexies (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(1 sexies) La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, al miele contenente polline geneticamente modificato, dal momento che tale miele costituisce un alimento prodotto da organismi geneticamente modificati ai sensi di detto regolamento. Nella causa C-442/09, Karl Heinz Bablok e altri contro Freistaat Bayern, la Corte ha statuito che il criterio determinante per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, come sancito nel suo considerando 16, è se nell'alimento sia presente o meno materiale derivato dal materiale di partenza geneticamente modificato. Il miele contenente polline geneticamente modificato andrebbe quindi considerato un "alimento (parzialmente) prodotto a partire da un OGM" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003. La disposizione che stabilisce che il polline non è un

ingrediente del miele non influenza pertanto la conclusione della Corte nella causa summenzionata che il miele contenente polline geneticamente modificato è soggetto al regolamento (CE) n. 1829/2003, in particolare ai requisiti ivi stabiliti in ordine all'autorizzazione prima dell'immissione sul mercato, alla vigilanza e, ove applicabile, all'etichettatura.

Or. en

Emendamento 13

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 septies) A norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, il miele e altri alimenti o integratori alimentari contenenti polline derivato da colture geneticamente modificate devono essere etichettati come alimenti contenenti ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati.

Or. en

Motivazione

Trasformazione della sentenza del 6 settembre 2011 della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 14

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 octies) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 indica che un ingrediente è una sostanza utilizzata nella fabbricazione di un alimento. Per la produzione del miele e per l'impollinazione delle colture è indispensabile che le api siano intenzionalmente poste a visitare alcune specie vegetali, dal momento che la composizione del miele dipende principalmente dall'ubicazione degli alveari e dal momento del raccolto. Il polline derivato da colture geneticamente modificate dovrebbe pertanto essere considerato un ingrediente valutato in funzione delle singole specie.

Or. en

Motivazione

In ogni caso si tratta di una prassi corrente nei laboratori al giorno d'oggi ed è conforme al modo in cui qualsiasi altro alimento viene testato. In quest'ambito il miele non dovrebbe essere trattato in modo diverso dagli altri alimenti. Ad esempio, è molto probabile che quasi tutto il polline nel "miele di colza" canadese provenga da colture geneticamente modificate. Sarebbe quindi estremamente fuorviante per il consumatore se tale miele non dovesse essere etichettato come "contenente ingredienti prodotti a partire da OGM".

Emendamento 15

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 nonies) La presenza nel miele di polline

proveniente da organismi geneticamente modificati è, come la presenza di OGM in qualsiasi altro raccolto, evitabile tecnicamente adottando adeguate misure di coesistenza.

Or. en

Motivazione

Il mantenimento di una distanza adeguata tra gli alveari e i campi con colture geneticamente modificate è un modo semplice per evitare le contaminazioni.

Emendamento 16

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 1 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 decies) È opportuno che le misure di coesistenza a livello degli Stati membri introdotte a norma dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE garantiscano che analisi standard del miele non sono necessarie, tra l'altro fissando requisiti in materia di distanze minime.

Or. en

Motivazione

In Germania i supermercati chiedono già oggi una prova che il miele sia privo di OGM. Una distanza adeguata tra i campi con colture geneticamente modificate e gli alveari è accettata come prova, pertanto nella maggior parte dei casi non sono necessarie analisi. Lo stesso vale per i criteri ufficiali per l'etichetta "privo di OGM".

Emendamento 17

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 undecies) Il polline entra nel miele sia in seguito all'attività delle api che in seguito alla centrifugazione effettuata dall'apicoltore. Dal momento che le api sono intenzionalmente poste a raccogliere alcuni pollini di piante specifiche e dal momento che l'apicoltore esegue intenzionalmente la centrifugazione, la presenza del polline nel miele non può essere considerata accidentale.

Or. en

Motivazione

È nell'ordine naturale delle cose che nel miele sia presente polline. Ad esempio, è molto probabile che quasi tutto il polline nel "miele di colza" canadese provenga da colture geneticamente modificate. Se vi sono campi di colza intorno agli alveari, è ovvio che il polline delle piante sarà presente nel miele. Sarebbe quindi estremamente fuorviante per il consumatore se tale miele non dovesse essere etichettato come "contenente ingredienti prodotti a partire da OGM".

Emendamento 18
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Gli allegati della direttiva 2001/110/CE contengono elementi tecnici che dovranno essere adattati o aggiornati per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti. Detta direttiva non conferisce alla Commissione competenze adeguate che le consentano di adattare o di aggiornare rapidamente tali allegati per tenere conto dell'evoluzione

soppresso

delle norme internazionali. Ai fini dell'applicazione coerente della direttiva 2001/110/CE, occorre quindi conferire alla Commissioni anche il potere di adattare o aggiornare gli allegati di tale direttiva, al fine di tenere conto non solo del progresso tecnico ma anche dell'evoluzione delle norme internazionali.

Or. en

Motivazione

Gli allegati menzionati contengono elementi essenziali e non è quindi opportuno che rientrino nel campo di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 19

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Al fine di tener conto del progresso tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle norme internazionali, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato, per adattare o aggiornare le caratteristiche tecniche relative alle descrizioni e definizioni dei prodotti negli allegati della direttiva 2001/110/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche relative alle descrizioni e alle definizioni dei prodotti sono elementi essenziali e non è quindi opportuno che rientrino nel campo di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 20
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1
Direttiva 2001/110/CE
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

-1) all'articolo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) le denominazioni di vendita di cui all'allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita "miele", tranne che nel caso del miele filtrato, del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.

Tuttavia,

a) qualora si tratti di miele per uso industriale, la menzione "unicamente ad uso culinario" figura nell'etichetta in immediata prossimità della denominazione di vendita;

b) tranne che nel caso del miele filtrato o del miele per uso industriale, la denominazione di vendita è completata dalle seguenti indicazioni:

- l'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta d'origine indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;

- l'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;

- ulteriori informazioni possono essere aggiunte in relazione a criteri di qualità

specifici;"

Or. ro

Emendamento 21

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

soppresso

"5. Il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE, dei prodotti di cui all'allegato 1 di tale direttiva".

Or. en

Motivazione

Trasformazione della sentenza del 6 settembre 2011 della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 22

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente

punto:

"5 bis) in deroga all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il miele non è richiesto un elenco degli ingredienti;"

Or. en

Motivazione

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede la possibilità di esonerare alcuni prodotti, come i prodotti ortofrutticoli freschi e il formaggio, dal requisito di avere un elenco degli ingredienti. È opportuno aggiungere il miele all'elenco dei prodotti esonerati.

Emendamento 23

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"5 ter) il miele e altri alimenti o integratori alimentari contenenti polline derivato da colture geneticamente modificate vanno considerati alimenti contenenti ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati e devono essere etichettati in conformità dei requisiti del regolamento (CE) n. 1829/2003, in particolare dei suoi articoli 12, paragrafo 2, e 24, paragrafo 2;"

Or. en

Motivazione

Trasformazione della sentenza del 6 settembre 2011 della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 24

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 2 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

"5 quater) ai fini dell'etichettatura del polline derivato da organismi geneticamente modificati, la soglia di etichettatura di cui agli articoli 12, paragrafo 2, e 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 si applica al polline di ciascuna singola specie."

Or. en

Motivazione

Le norme di etichettatura di cui al regolamento n. 1829/2003 si applicano al miele proprio come si applicano a tutti gli altri alimenti: la soglia di etichettatura OGM (se la contaminazione è accidentale o tecnicamente inevitabile) si applica a ciascun singolo ingrediente; ad esempio, è molto probabile che quasi tutto il polline nel "miele di colza" canadese provenga da colture geneticamente modificate. Se vi sono campi di colza intorno agli alveari, è ovvio che il polline di queste piante sarà presente nel miele. Sarebbe quindi fuorviante per i consumatori se tale miele non dovesse essere etichettato come "contenente ingredienti prodotti a partire da OGM".

Emendamento 25

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 6 bis, per modificare le caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni, descrizioni e definizioni dei prodotti dell'allegato I e ai criteri di composizione del miele di cui all'allegato II, al fine di tener conto del progresso tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti.

Or. en

Motivazione

Le caratteristiche relative alle descrizioni e alle definizioni dei prodotti sono elementi essenziali e non è quindi opportuno che rientrino nel campo di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 26

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2001/110/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega della competenza di cui **agli articoli 4 e 6** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi indicata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già

3. La delega di potere di cui **all'articolo 4** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa si applica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi indicata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

in vigore.

Or. en

Emendamento 27

Martin Häusling

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, entro *il [insert date]*. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, entro *dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva*. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en